



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 801,73	
di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi
	€ 579,73	per spese legali
	€ 222,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 4 sentenza emessa dai Giudici Di Pace che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza e di n. 3 sentenze nelle quali i Giudici di Pace hanno accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso.

Nell'anno 2013, a fronte di 150179 sanzioni emesse sono stati presentati 280 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,19%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 31 ovvero il 11,07% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☒ non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
- ☐ si rinvergono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 17/01/2013

IL DIRIGENTE
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Andrea FERRI

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1046/2013 del 11/11/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Sabella Andrea nato a Pisa il 03/04/1979

Codice fiscale: SBLNDR79D03G702S p.iva

Residenza/sede legale: via Norvegia n. 6 Pisa

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1042/2013 del 15/11/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Posselt Katrin nata in Germania il 05/08/1966

Codice fiscale: PSSKRN66M45Z112V p.iva

Residenza/sede legale: Holbeinstrasse n. 11 Leipzig (Germania)

Importo complessivo del debito: € 242,55

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ 205,55	per spese legali
	€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1045/2013 del 15/11/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: R.J.C. Soft s.r.l. Unipersonale

Codice fiscale: p.iva 02361050798

Residenza/sede legale: via San Michele degli Scalzi n. 70 Pisa

Importo complessivo del debito: € 58,57

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ 21,57	per spese legali
	€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1040/2013 del 25/09/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Malvaldi Alessandro nato a Pisa il 19/05/1969

Codice fiscale: MLVLSN69E19G702C p.iva

Residenza/sede legale: via Costa n. 21 San Giuliano Terme (PI)

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1115/2013 del n18/11/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Martini Luca nato a Seravezza (LU) il 21/09/1954

Codice fiscale: MRTLCU54P21I622H

Residenza/sede legale: via di San Gervasio n. 4

p.iva

Pontedera (PI)

Importo complessivo del debito: € 303,76

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 303,76	per spese legali
€ _____	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1145/2013 del 04/12/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Tavarelli Bruno nato a Carrara il 31/01/1960

Codice fiscale: TVRBRN60A31B832I

Residenza/sede legale: via Giovanni Pascoli n. 29

p.iva

Carrara (MS)

Importo complessivo del debito: € 85,85

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 48,85	per spese legali
€ 37,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1150/2013 del 04/12/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Poli Andrea nato a Pontedera (PI) il 26/06/1956

Codice fiscale: PLONDR56H26G843V

p.iva

Residenza/sede legale: via Traini n. 7 Pisa

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 37,00	altro


Il Dirigente

Comandante la Polizia Municipale

Dott. Massimo Bortoluzzi



Sent. n° 1066/13
del 11.11.2013

REPUBBLICA ITALIANA

n° 1610/2013 R.G.

In nome del Popolo Italiano

Rep. n° 11
Cron. n° 6169/13

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Dott. Raffaele Basile

Dep. 26.11.13

ha pronunciato la seguente

Ogg. : Opposizione a

SENTENZA

sanzione amministrativa

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n.1610/2013

PROMOSSA DA

SABELLA ANDREA

elett.te dom.ta in Pisa alla Piazza federico del Rosso 2, presso lo studio

dell'avv. Sabina Bargagna, da cui è rapp.to e difeso come in atti

parte ricorrente

CONTRO

COMUNE PISA

in pers.Sindaco in carica, elett.te domiciliato in Pisa alla via Battisti n°71,

presso il Comando della Polizia municipale

convenuta in opposizione

OGGETTO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

avverso verbale n ° 4327214/2013/P elevato dalla Polizia municipale di

Pisa ai sensi dell'art. 158 del C.D.S.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento del verbale

impugnato.

Cancell. 1792
Archiv. II 3.1.16
Applicato n. 1792
e marche per diritti L. 1792
Pisa, 11

In corso di istruttoria non sono stati comprovati i requisiti per la sanzionabilità della condotta del ricorrente, ovvero coscienza e volontarietà dell'azione. I rilievi fotografici prodotti dal ricorrente nonché la dichiarazione testimoniale in atti conducono a ritenere che la delimitazione tra lo spazio destinato alla fermata per carico/scarico e quello deputato alla sosta di portatori di handicap non fosse adeguatamente evidenziata, ingenerando incertezza nell'utenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 1610/2013 promosso da SABELLA ANDREA nei confronti di : COMUNE DI PISA, provvede come segue;
accoglie il ricorso;

- annulla il verbale in epigrafe oggetto di impugnazione;
- compensa le competenze di giudizio;
- spese di iscrizione a ruolo (Euro 37) a carico del Comune di Pisa.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica dell'11 novembre 2013

Il GdP dr. Raffaele Basile

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Raffaele Basile

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA

21 NOV. 2013

IL CANCELLIERE





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 1046/13 DEL 11/11/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 14/01/14

Il responsabile dell'Istruttoria
Polizia Municipale
CONTENZIOSO

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1230/2013 R.G., promossa da:

POSSELT KATRIN, residente a Lipsia (Germania), Holbeinstrasse 11, e **KRUSE THOMAS**, residente a Lipsia (Germania), Clara Wieck Strasse 11, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Petrocchi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Daniela Rondoni in Ponsacco (Pisa), Via Vittorio Veneto 36, come da procura in atti

RICORRENTI

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato per delega dal Vice Comandante di Polizia Municipale Dott. Paolo Migliorini

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ. modif.

Decisa all'udienza del 15.11.2013 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE RICORRENTE: Insiste nel ricorso e chiede l'annullamento del verbale impugnato, con vittoria di spese ed onorari.

PER PARTE RESISTENTE: non ha concluso in udienza; in atti insiste per la conferma del verbale impugnato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso pervenuto in data 7.5.2013 i sigg. Posselt Katrin e Kruse Thomas proponevano opposizione al verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada

Sent. n. 1230/2013 R.G.
del 15.11.2013
R. G. n. 1230/13
Rep. n. 1230/13
Cron n. 1230/13
Sent. dep. 25.11.13
Oggetto: opp.ne a
sanzione amm.va

n. 9675S/2012/V Pr. 1358/2012, elevato nei loro confronti in data 17-28.1.2012 dalla Polizia Municipale di Pisa, perché alle ore 13,30 del 21.5.2012, in Pisa, Via Cristoforo Colombo, il sig. Kruse Thomas, conducente dell'autoveicolo Volkswagen Golf targato L-UA9198, di proprietà della sig.ra Posselt Katrin, aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 145, commi 2 e 10, CdS, per avere impegnato una intersezione senza dare la precedenza agli altri veicoli nonostante la segnaletica.

Parte opponente deduceva la illegittimità della sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti, per i seguenti motivi: 1) mancata notifica del testo originale del verbale (o di copia dello stesso) redatto in lingua italiana; 2) nullità del verbale per mancata contestazione immediata; 3) mancata prova della commessa infrazione; 4) erroneità dell'importo richiesto. Chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, il Comune di Pisa si costituiva in giudizio in cancelleria, deducendo la legittimità degli atti impugnati; in via preliminare deduceva la tardività del ricorso.

La causa è stata decisa all'udienza del 15.11.2013, alla quale compariva il solo procuratore di parte ricorrente, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere ritenuta la tempestività dell'opposizione.

Il Comune di Pisa, costituitosi tardivamente, ha eccepito la tardività dell'opposizione in quanto essendo la notifica del verbale avvenuta in data 5.3.2013 il termine per l'opposizione andava a scadere il 4.5.2013. Tuttavia, come risulta dal timbro datario sul plico postale, la consegna all'ufficio postale è avvenuta in data 3.5.2013 e pertanto l'opposizione deve considerarsi tempestivamente introdotta.

Nel merito l'opposizione deve essere accolta.

A fronte delle eccezioni del ricorrente circa la mancata notifica del verbale anche in lingua italiana e circa la mancata prova dell'infrazione, l'amministrazione resistente non ha depositato alcuna documentazione in relazione al sinistro e pertanto non vi è alcun elemento di prova circa la responsabilità per il sinistro stesso; mentre avrebbe in realtà depositato copia del verbale redatto anche in lingua italiana, ma tale documentazione non può comunque essere utilizzata, essendosi il Comune di Pisa costituito tardivamente in giudizio (in data 10.7.2013 con udienza fissata per il 12.7.2013), ed essendo pertanto decaduto dalla prova.

Occorre infatti considerare che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, *"Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*, le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, così come le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni al codice della strada, sono disciplinate dal rito *"del lavoro"*, di cui al Titolo IV, Capo I, del libro secondo del codice di procedura civile. Di particolare rilievo per quanto qui interessa è l'art. 416 Cpc, relativo alla costituzione del convenuto (in questo caso dell'amministrazione resistente), che così dispone: *"Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.// La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.// Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati*

dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare".

Sarebbe stato pertanto onere dell'amministrazione resistente produrre tempestivamente, almeno dieci giorni prima dell'udienza, la documentazione attestante la notifica del verbale anche in lingua italiana e copia dei verbali del sinistro; in forza dell'art. 416, comma 3, Cpc applicabile al presente procedimento a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, tale produzione avrebbe dovuto avvenire, a pena di decadenza, con la costituzione dell'amministrazione resistente, adempimento non eseguito nei termini di legge da parte resistente, ed essendo pertanto la documentazione prodotta non utilizzabile ai fini della decisione.

Il Giudice deve pertanto decidere come se tale documento non esistesse; stante la mancata prova della notifica del verbale anche in lingua italiana, e la mancata prova circa la dinamica del fatto e le conseguenti responsabilità, il giudice non può che annullare il verbale impugnato. Conseguentemente l'opposizione deve essere accolta ed il verbale impugnato deve essere annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, calcolate in misura pari all'importo del valore della causa (€ 199,00), in ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 91 Cpc, concernente il limite di liquidazione delle spese di lite nelle cause di valore inferiore ad € 1.100,00, introdotto con DL n. 212/2011, convertito con modificazioni con Legge 17.2.2012, n. 10, norma nei confronti della quale l'odierno giudice di pace ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ancora peraltro all'esame della Consulta.



P.Q.M.

Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 199,00, di cui € 37,00 per spese, ed € 162,00 per onorari, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, 15.11.2013

20 NOV 2013

Il Giudice di Pace
Avv. Flavio Ceccarini



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 1042/13 DEL 15/11/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 14/01/14

Il responsabile dell'istruttoria

Polizia Municipale

CON VIOLAZIONI

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2155/2013 R.G., promossa da:

R.J.C. SOFT SRL UNIPERSONALE, corrente in Pisa, Via San Michele degli Scalzi
70, in persona del suo legale rappresentante Sig. Antonio Romeo, elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Attilio Sorrentini, in Pisa, Via A. V. Berlinghieri
20, come da procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato per delega dal
Vice Comandante di Polizia Municipale Dott. Paolo Migliorini

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ.
modif.

Decisa all'udienza del 15.11.2013 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE RICORRENTE: Insiste nel ricorso e chiede l'annullamento del verbale
impugnato. Con vittoria di spese.

PER PARTE RESISTENTE: non ha concluso in udienza; in atti chiede il rigetto del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30.7.2013 la R.J.C. Soft Srl unipersonale proponeva
opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada n.
33300799T/2013/P, elevato nei suoi confronti in data 2.5.2013 dagli Ausiliari del

Sent. n. 1065/13
del 15.11.13
R. G. n. 2155/13
Rep. n. 1
Cron n. 6108/13
Sent. dep. 25.11.13
Oggetto: opp.ne a
sanzione amm.va

Traffico del Comune di Pisa, perché alle ore 16,59 di tale giorno, in Pisa, Piazza della Stazione, il conducente dell'autoveicolo Mini targato EL 822 LN, di proprietà dell'odierna società ricorrente, aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 7, commi 1 lett. f) e 14 CdS, in quanto "in c.a. lasciava in sosta il veicolo nel parcheggio a pagamento senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta" (violazione non contestata tempestivamente per irreperibilità del trasgressore).

Il ricorrente deduceva la illegittimità del verbale impugnato per i seguenti motivi: 1) carenza di potere accertativo nel soggetto che aveva elevato la specifica contestazione; 2) illegittimità del provvedimento istitutivo della zona di parcheggio a pagamento per violazione dell'art. 7, comma 8, CdS. Chiedeva pertanto l'annullamento del verbale impugnato.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, il Comune di Pisa si costituiva in giudizio tardivamente in data 7.11.2013, chiedendo la conferma del verbale impugnato.

La causa veniva decisa all'udienza del 15.11.2013, alla quale compariva il solo procuratore di parte ricorrente, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione deve essere accolta.

Con il primo motivo di opposizione, parte ricorrente deduce la carenza di potere accertativo dall'ausiliario del traffico che ha elevato il verbale di contestazione dell'infrazione.

Tale motivo di opposizione è fondato.

La legittimazione allo svolgimento di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al Codice della Strada da parte del personale appartenente agli Ausiliari del

Traffico, a norma dell'art. 17, comma 132, Legge n. 127/1997, come interpretato dall'art. 68, comma 2, Legge n. 488/1999, presuppone l'esistenza di un provvedimento di abilitazione *ad personam* per ciascuno dei soggetti abilitati allo svolgimento di tali funzioni, sulla base del possesso dei requisiti individuati dallo stesso art. 68, comma 2, Legge n. 488/1999 (cfr. art. richiamato: "...le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'art. 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'art. 17 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127"). Nel momento in cui viene dedotta la carenza di potere accertativo dell'ausiliario del traffico, diviene onere dell'amministrazione dedurre e provare l'esistenza del conferimento della qualifica di ausiliario del traffico ai vari addetti specificamente incaricati di tali funzioni. Ciò al fine di mettere il giudice in condizione di verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione. Non può infatti ritenersi che il giudice possa ritenere la singola nomina degli ausiliari del traffico come una nozione di fatto di comune esperienza, tale da non avere bisogno di prova, ai sensi dell'art. 115 Cpc; perché infatti possa desumersi la notorietà del fatto occorre che lo stesso appartenga al patrimonio di nozioni comuni alla generalità delle persone in una determinata epoca e nell'ambiente ove opererà la decisione di modo che, entrato a far parte della comune esperienza, il fatto venga o possa essere recepito da ognuno ed anche dal giudice. Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. 28.8.1995, n. 9057) il notorio comprende solo le nozioni che fanno parte del bagaglio di conoscenza di ogni uomo di media cultura in un certo luogo ed in certo momento storico, senza necessità di ricorso a particolari informazioni o strumenti tecnici; sulla base di tale

principio risulta di tutta evidenza come non possa farsi rientrare nell'ambito del fatto notorio il singolo provvedimento di conferimento ad un determinato soggetto della qualifica di ausiliario del traffico. Neppure può ritenersi che l'amministrazione non sia gravata dell'onere della prova circa l'esistenza di singoli provvedimenti di nomina degli ausiliari del traffico, in applicazione del principio *iura novit curia*; tale principio può infatti trovare applicazione soltanto per gli atti normativi generali, come quelli inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, la cui pubblicazione dispensa da ogni prova ed esclude l'ignoranza, mentre viceversa non sono soggetti al principio *iura novit curia* gli atti ed i provvedimenti di natura amministrativa (cfr. Cass. 2.10.1980, n. 5350). Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione del ricorrente circa la carenza di legittimazione del soggetto che ha elevato il verbale, l'amministrazione resistente avrebbe in realtà depositato copia del provvedimento di nomina dell'ausiliario, ma tale documentazione non può essere utilizzata, essendosi il Comune di Pisa costituito tardivamente in giudizio (in data 7.11.2013 con udienza fissata per il 15.11.2013), ed essendo pertanto decaduto dalla prova.

Occorre infatti considerare che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, "*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69*", le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, così come le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni al codice della strada, sono disciplinate dal rito "*del lavoro*", di cui al Titolo IV, Capo I, del libro secondo del codice di procedura civile. Di particolare rilievo per quanto qui interessa è l'art. 416 Cpc, relativo alla costituzione del convenuto (in questo caso dell'amministrazione resistente), che così dispone: "*Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la*

residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.// La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.// Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare".

Sarebbe stato pertanto onere dell'amministrazione resistente produrre tempestivamente, almeno dieci giorni prima dell'udienza, la documentazione attestante la nomina dell'ausiliario del traffico; in forza dell'art. 416, comma 3, Cpc applicabile al presente procedimento a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, tale produzione avrebbe dovuto avvenire, a pena di decadenza, con la costituzione dell'amministrazione resistente, adempimento non eseguito nei termini di legge da parte resistente, ed essendo pertanto la documentazione prodotta non utilizzabile ai fini della decisione.

Il Giudice deve pertanto decidere come se tale documento non esistesse; stante la mancata prova dell'esistenza del provvedimento di nomina ad ausiliario del traffico, il giudice non può che annullare il verbale impugnato. Conseguentemente l'opposizione deve essere accolta ed il verbale impugnato deve essere annullato, restando assorbito il secondo motivo di opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, calcolate in misura pari all'importo del valore della causa (€ 54,00), in ottemperanza all'ultimo

comma dell'art. 91 Cpc, concernente il limite di liquidazione delle spese di lite nelle cause di valore inferiore ad € 1.100,00, introdotto con DL n. 212/2011, convertito con modificazioni con Legge 17.2.2012, n. 10, norma nei confronti della quale l'odierno giudice di pace ha sollevato questione di legittimità costituzionale; ancora peraltro all'esame della Consulta.

— P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il verbale impugnato.

Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 54,00, di cui € 37,00 per contributo unificato, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, 15.11.2013

Il Giudice di Pace

Avv. Flavio Ceccarini



Comune Pisa

Rilasciat. n. 1 cap. Q

Richiest. II 1.1.14

Applicata n. 1 marca bollo

e marche per diritti L. 1

Costo, II 1

avv. A. Saveri
2 copie Fi
27.11.13

9



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 1045/13 DEL 15/11/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

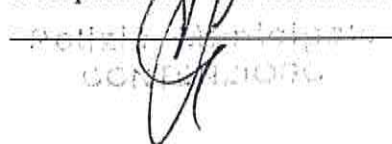
SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 14/01/14

Il responsabile dell'istruttoria


050910890

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Sent. n. 1040/13

del 25 settembre 2013

R.G. n. 1818/13

Cronologico n. 6153/13

Sentenza dep. n. 26.M.13



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa Dott. Alberto Del Monaco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

redatta ex art. 45, comma 17 della legge n. 69/09

nella causa iscritta al ruolo numero 1818 dell'anno 2013, con ricorso depositato in data 27.06.2013

Promossa da

Malvaldi Alessandro

rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Celerino, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio
posto in Pisa, in Via Santa Cecilia n. 23, giusta procura a margine del ricorso

-- ricorrente --

Contro

Comune di Pisa

in persona del Sindaco pro tempore, come tale domiciliato presso il suo Ufficio

in giudizio da: nessuno è comparso

-- resistente --

avente per oggetto: Opposizione ex artt. 22 e 22/bis della legge n. 689/81 a verbale di accertamento di
violazione n. 39300856T/2013/P;

discussa all'udienza del 25 settembre del corrente anno sulle seguenti

conclusioni

ricorrente: come rappresentato, insiste per l'accoglimento del ricorso per i motivi esposti contestando le difese avversarie, in quanto infondate.

resistente : nessuno è comparso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 27.06.2013, l'interessato, come rappresentato, ricorreva avverso il verbale di accertamento di violazione, in epigrafe indicato, elevato dagli Ausiliari del Traffico del Comune di Pisa, con il quale si contestava la violazione dell'art. 7, commi 1f e 14 del c.d.s., per avere, il conducente dell'autovettura Mazda CX tg. EL784PM, lasciato in sosta il veicolo nel parcheggio a pagamento senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, il giorno 20.04.2013 alle ore 13,13, in Via C. Battisti n. 59.

L'opponente, in buona sostanza, eccepiva l'insussistenza della rilevata violazione, avendo provveduto a mettere in funzione il relativo dispositivo "Europak" non letto da parte dell'Agente Accertatore.

Lamentava, ancora, di non aver rinvenuto sul parabrezza dell'auto la copia della contestazione.

Chiedeva, pertanto, previa sospensione degli effetti del verbale di contestazione, in via principale l'annullamento dello stesso, con la condanna della controparte alla refusione di tutte le spese di lite e, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale.

Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti e la cancelleria provvedeva a richiedere le notificazioni di rito.

Si costituiva il Comune che, depositando i documenti di cui all'art. 7, comma 7 del D.lgs. n. 150/11, insisteva per la conferma del verbale.

Integratosi così il contraddittorio, alla odierna udienza, assente il rappresentante dell'amministrazione, il procuratore del ricorrente ha illustrato le proprie ragioni e dopo la precisazione delle conclusioni,

Relato a
Indirizzo
Applicato a
e marche per diritti
Pisa, il

come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 321 c.p.c., con immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata.

Dallo stesso verbale non è evincere, dato in modo certo, se l'interessato, nonostante la esposizione, non ha abbia attivato il dispositivo oppure se l'accertatore non sia stato in grado di leggere l'apparecchio e quale sia stato il motivo di tale impedimento.

Giova allora ricordare che alla luce della chiara statuizione dell'art. 7, comma 9 del Dlgs. n. 150/11 che espressamente prevede che il giudice accolga l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, il ricorso merita accoglimento.


In punto di spese, il Comune di Pisa va condannato al pagamento delle stesse che stante il motivo che ha determinato l'esito favorevole del giudizio, si liquidano in complessivi € 37,00 pari al versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese legali che, liquida in € 37,00 pari al contributo unificato, in favore dell'opponente.

Così deciso in Pisa li, 25 settembre 2013



Il Giudice di Pace
(Dr. Alberto Del Monaco)



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR.1040/13 DEL 25/09/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 14/01/14

Il responsabile dell'istruttoria
Polizia Municipale
CONTENZIOSO

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sent. n° 115/13

REPUBBLICA ITALIANA

del 18.11.13

In nome del Popolo Italiano

n° 1583/2013 R.G.

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Rep. n° 11

Dott. Raffaele Basile

Cron. n° 6433/13Pubb. 7/12/13
Dep.

ha pronunciato la seguente

Ogg. : Opposizione a

SENTENZA

sanzione amministrativa

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 1583/2013

PROMOSSA DA

MARTINI LUCA**MARTINI LORENZO MARIA***parte ricorrente***CONTRO****COMUNE di PISA***in pers. Sindaco in carica,**convenuta in opposizione***OGGETTO****OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA***avverso verbale n° 4327982/2013/P, elevato dalla Polizia municipale di
Pisa ai sensi dell'art. 7/1a-14 del C.D.S.***MOTIVI DELLA DECISIONE****Il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento del verbale
impugnato.**

*La valutazione delle risultanze istruttorie fa ritenere al giudicante che non
siano nel caso di specie dimostrabili i requisiti per la sanzionabilità della*

condotta del ricorrente, di cui all'articolo 3 della Legge 689/81. Di fatto, la coscienza e la volontarietà dell'azione non sono risultate comprovate. Di rilievo in sede di istruttoria è quanto dichiarato dalla teste Boddi Sara a conferma delle circostanze esimenti assunte dalla parte ricorrente. In questa sede non può essere presa in considerazione la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, essendo l'oggetto del presente giudizio unicamente l'annullamento della sanzione comminata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 1583/2013 promosso da MARTINI LUCA e MARTINI LORENZO MARIA nei confronti di : COMUNE DI PISA stabilisce quanto segue :

- accoglie il ricorso;
- annulla il verbale in epigrafe oggetto di impugnazione;
- compensa parzialmente le spese e competenze di giudizio, condannando la P.A. convenuta al pagamento forfettario di Euro 50 per spese di giudizio ed Euro 200 per competenze professionali oltre oneri fiscali e previdenziali.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica del 18 novembre 2013

Il GdP dr. Raffaele Basile

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Raffaele Basile

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA

- 3 DIC. 2013

IL CANCELLIERE





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR.1115/13 DEL 18/11/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☒ IMPUGNAZIONE:

poiché il G.D.P. non ha tenuto conto di quanto dichiarato dagli Agenti accertatori nella relazione allegata all'atto di costituzione in Giudizio, dove veniva espressamente precisata la circostanza che sul luogo dell'accertamento risultava presente e correttamente posizionata la segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta, come previsto dall'ordinanza istitutiva di tale divieto, prodotta in Giudizio

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 13/01/14

Il responsabile dell'istruttoria


Polizia Municipale
CONTENZIOSO

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

SENT. N. 1165/13
del 4/12/2013
N. 2509/13 RG
Rap. N. 2

Cau n. 6589/13
Pubb. il 10.12.13

Il Giudice di Pace-Avv. Armando Scotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al 2509/2013 del Ruolo Generale Contenzioso promosso
da

Tavarelli Bruno, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Menconi ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del Prof. Avv. Marcello Calamia in
Pisa, via Benedetto Croce n.73,

RICORRENTE

contro

Comune di Pisa.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: accoglimento del ricorso.

Per il Comune di Pisa: rigetto del ricorso con compensazione di spese.

Fatto e diritto

Bruno Tavarelli proponeva opposizione avverso il verbale n.16300978T/2013,
emesso dalla Polizia Municipale di Pisa in riferimento all'art.7/1-15 cds.
risultando addebitata la sosta oltre il limite di tempo consentito in Pisa, via
Voltorno,

Fatto accertato il 23/5/2013 e non contestato immediatamente.

Comune Pisa
Rilasciato il _____
Richiesto il _____
Applicato n. _____
a marche per diritti L. _____
Pisa, il _____

Il ricorrente eccepiva la tardività della notifica del verbal impugnato, notificato oltre il termine di 90 giorni.

Il Comune di Pisa depositava memoria sostegno della legittimità dei verbali impugnati.

All'udienza del 4/12/2013 il giudice pronunciava la sentenza mediante la lettura del dispositivo.

Il verbale impugnato risulta notificato al ricorrente in data 9/9/2013 (circostanza pacifica).

L'accertamento è del 23/5/2013.

La notifica è avvenuta pertanto oltre il termine di cui all'art.201 comma 1 cds.

Il Comune di Pisa non ha fornito prova che il ritardo sia stato determinato da circostanze ostative ad una tempestiva identificazione del ricorrente.

Conseguentemente il ricorso merita accoglimento.

Le spese di causa, liquidate come nel dispositivo, sono poste a carico del Comune di Pisa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così decide:

accoglie il ricorso e annulla il verbale impugnato;

condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di Euro 75,50, di cui Euro 37,00 per esborsi, oltre va e cpa;

Pisa, li 4/12/2013

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
10 DIC 2013
Il Cancelliere

Il giudice
Avv. Armando Scotto



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR.1145/13 DEL 04/12/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

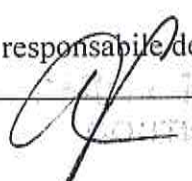
☒ IMPUGNAZIONE:

in quanto il G.d.P. nel computo del termine della notifica non ha tenuto conto della circostanza della riapertura dei termini a seguito della comunicazione da parte della società di locazione di dati del locatore.

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 13/01/14

Il responsabile dell'istruttoria


13/01/2014

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Sent. N.º 1150/13
del 4/12/2013
N.º 2554/13 RG
Fiep. N.º
Proc. n.º 6581/13
pubb. il 10.12.13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Il Giudice di Pace Avv. Armando Scotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2554/2013 del Ruolo Generale Contenzioso promossa
da

Avv. Andrea Poli in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio
in pisa, via Bonanno n.113,

contro

Comune di Pisa

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: accoglimento del ricorso.

Per il Comune di Pisa: remissivo rispetto all'accoglimento del ricorso in caso
di prova che il veicolo si trovasse al servizio del titolare del contrassegno
invalidi; in difetto di tale prova, rigetto del ricorso

Fatto e diritto

Andrea Poli proponeva opposizione avverso il verbale n.25303432T/2013,
emesso dalla Polizia Municipale di Pisa in riferimento all'art.7/1f-14 cds.
risultando addebitata la sosta del veicolo tg ER794TT senza porre in funzione
il dispositivo di controllo della stessa, in data 18/6/2013, in Pisa, via Traini.
Il ricorrente eccepiva l'eccesso di potere, la titolarità del contrassegno invalidi.
l'errata indicazione della sanzione irrogata, la violazione dell'art.7/6 cds.
nonché la violazione del'art.7/8 cds.

Causa 1278
Ritardat. R. 1278
Ritardat. II 1278
Applicato n.º 1278
a marchio per diritti L. 1278
Pisa, 8

La causa veniva decisa all'udienza del 4/12/2013.

L'art. 7/8 cds prevede l'obbligo, per il comune che istituisca una zona di parcheggio regolamentata o a pagamento, di riservare su una parte della stessa area o nelle immediate vicinanze una adeguata zona di sosta libera, salvo che si tratti di area pedonale, area a traffico limitato, zona A ai sensi del DM n.1444/68 oppure di altra zona di particolare rilevanza urbanistica individuata e delimitata dal giunta.

Nella fattispecie in esame in esame il Comune di Pisa sostiene che la violazione sia avvenuta nell'ambito della zona di particolare rilevanza urbanistica, all'interno della quale non sussiste l'obbligo di riservare aree libere di sosta.

Non risulta però in atti la prova di quanto affermato dal predetto ente.

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento ed il verbale impugnato deve essere annullato.

Le spese di causa, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così decide:

accoglie il ricorso e annulla verbale impugnato;

condanna il Comune di Pisa al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida nella complessiva di Euro 37,00 per esborsi.

Pisa, li 4/12/2013



Il giudice
avv. Armando Scotto





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

tel 050910690

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 1150/13 DEL 4/12/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

II IMPUGNAZIONE.

II VI RIVALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

€ 37,00 A TITOLO DI C.V.

PISA 13/01/14

Il responsabile dell'istruttoria
Polizia Municipale
CONTENZIOSO

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO